

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3196/92 DEL CONSIGLIO**

del 27 ottobre 1992

relativo alla distribuzione gratuita, fuori della Comunità di prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36,

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 le mele da tavola di origine comunitaria ritirate dal mercato in conformità del predetto regolamento possono, per la campagna 1992/1993, essere messe a disposizione delle organizzazioni caritative riconosciute a tal fine dagli Stati membri, ai fini della loro distribuzione gratuita alla popolazione vittima del conflitto in atto nell'ex Jugoslavia.

vista la proposta della Commissione,

considerando che il raccolto di ortofrutticoli della campagna 1992/1993 nella Comunità, in particolare per quanto concerne le mele, è particolarmente abbondante per cui si prevedono notevoli ritiri di prodotti dal mercato;

2. Fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili in materia, le spese di spedizione delle mele di cui al paragrafo 1 sono a carico delle organizzazioni caritative che effettuano le suddette operazioni.

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha definito le destinazioni dei prodotti in oggetto di operazioni d'intervento;

3. Le mele spedite in applicazione del paragrafo 1 non beneficiano delle restituzioni all'esportazione previste nel settore degli ortofrutticoli. Il documento doganale di esportazione, il titolo di transito ed il documento T5 eventualmente emesso sono completati dalla menzione « senza restituzione ».

considerando che per migliorare le condizioni di approvvigionamento delle popolazioni di alcuni paesi terzi, in particolare della popolazione vittima del conflitto nella ex Jugoslavia, è opportuno prevedere la possibilità di inviare in tali paesi terzi, per il tramite di organizzazioni caritative, taluni quantitativi di mele o, eventualmente, di altri ortofrutticoli ritirati dal mercato;

*Articolo 2*

Le modalità d'applicazione del presente regolamento e segnatamente quelle relative al coordinamento nel quadro del programma d'aiuto urgente della Comunità nella ex Jugoslavia sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

considerando che tale destinazione non è prevista dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che tuttavia, in considerazione da un lato delle difficoltà di approvvigionamento della popolazione vittima del conflitto nella ex Jugoslavia e, dall'altro lato, delle eccedenze di mele raccolte nella Comunità, è opportuno derogare, in via eccezionale, all'articolo 21 permettendo la consegna alle organizzazioni caritative di quantitativi di mele ritirate dal mercato ai fini della loro distribuzione gratuita alla popolazione suddetta; che è necessario che tale operazione sia rapidamente estesa ad altri ortofrutticoli e ad altri paesi di destinazione nei quali si riscontrino gravi difficoltà di approvvigionamento,

Secondo la medesima procedura, la Commissione può decidere, in caso di gravi difficoltà di approvvigionamento, di applicare l'articolo 1 del presente regolamento ad altri ortofrutticoli ritirati dal mercato o ad altri paesi di destinazione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1992.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (GU n. 1754/92 (GU n. L 180 dell' 1. 7. 1992, pag. 23).